

## **Lavoro, formazione e orientamento**

### STRUMENTO

#### CANTIERI DI LAVORO

Il “Cantiere di lavoro” è una misura a risorse regionali di politica di welfare per favorire l’inclusione sociale di soggetti disoccupati. È una misura promossa dalla Regione Piemonte fin dal 1984 all’epoca delle prime grandi crisi industriali attraverso la L.R. n. 55/84, che ha utilizzato l’opportunità normativa fornita dall’art 59 della legge 264/89 che prevedeva, in zone dove la disoccupazione fosse particolarmente accentuata la possibilità d’apertura di “cantieri scuola” per “l’attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità”.

Si tratta di un impegno in attività temporanee definite di pubblica utilità, attuate con cofinanziamento dagli Enti Locali su disposizioni e finanziamento regionale finalizzato a sostenere l’inserimento socio lavorativo di lavoratori/trici inoccupati e disoccupati di lungo periodo in condizioni di grave disagio sociale. Per la durata del cantiere i/le lavoratori/trici utilizzati/e conservano lo stato di disoccupazione, non si tratta infatti di rapporto di lavoro.

Nel periodo di impegno il disoccupato percepisce una indennità.

Il disoccupato nell’ambito delle attività previste per il cantiere è destinatario anche di attività formative e servizi utili all’inserimento lavorativo.

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 264/49 “Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati”, in specifico l’art. 59 “Cantieri – scuola” che autorizza l’apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l’attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e costruzione di opere di pubblica utilità.

Legge 418/75 “Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana”;

#### DESTINATARI E BENEFICI

Persone disoccupate e inoccupate, immediatamente disponibili, che hanno condizioni soggettive e/o oggettive che ne rendono pressoché impossibile allo stato attuale la ricollocazione nel ciclo produttivo. Ma soprattutto è l’unica misura che, prevedendo una contribuzione seppure ridotta, consente di

accompagnare alla pensione quella fascia di popolazione anziana ma con una carriera contributiva discontinua che necessita di maturare i requisiti minimi contributivi per la pensione di vecchiaia, che in mancanza di risorse proprie, rientrerebbe in pieno nella fascia cosiddetta da "assistenza economica".

## PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE

Il disoccupato impegnato nel cantiere di lavoro beneficia di un regime contributivo agevolato.

## PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO / CORREZIONE

Nel 1949 la previsione era di dare lavoro a disoccupati in un contesto di diffusa ed elevatissima disoccupazione per recuperare un paese uscito dalla guerra.

Perciò in origine la previsione normativa disponeva (articolo 59 della legge 264/49)

..."promuove direttamente o autorizza, ove la disoccupazione sia particolarmente accentuata l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità".

Oggi il tipo di popolazione cui sarebbe utile offrire benefici tramite questo strumento (disoccupati difficilmente rioccupabili, spesso in età non giovanissima) potrebbero essere facilmente utilizzati in attività che non siano finalizzati alla produzione di opere, ma anche di servizi di pubblica utilità.

Per questo motivo la sopraccitata frase dell'art.59 potrebbe essere sostituita con la frase "promuove direttamente o autorizza, ove la disoccupazione sia particolarmente accentuata l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità".